

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

Verbale di deliberazione n. **018/2013** in data 31/08/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Presa d'atto Regolamento TARES approvato dal Consorzio Bacino PD1.

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

L'anno duemilatredici addì trentuno del mese di agosto alle ore 10.10 nella sala delle adunanze della sede municipale per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti in data 21/08/2013 n. 8923 è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N.	Cognome e nome del Consigliere	Presenti	Assenti	
			G.	I.
1	BONALDO STEFANO	X		
2	ZANON LUIGI	X		
3	CUSINATO DARIO	X		
4	PERFETTI ITALO	X		
5	RIGO GIUSEPPE	X		
6	BAGGIO ROBERTO		X	
7	MENEGHETTI VANILA	X		
8	SCAPIN ANTONIO		X	
9	BIANCO PAOLO	X		
10	TOMBOLATO ADRIANO	X		
11	CAMPAGNOLO VALTER		X	
12	BALDI LAURA	X		
13	BATTOCCHIO GIOVANNI	X		
14	CULELLA MARIA	X		
15	BIANCHI MARIO	X		
16	SIMONETTO MOSE'	X		
17	SCAPIN LIVIO	X		

Partecipa alla seduta Stella Bagliolid Segretario del Comune.

Stefano Bonaldo nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Consiglieri Signori : Bianco Paolo, Tombolato Adriano e Simonetto Mosè.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, istituisce, a decorrere dall'01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- lo stesso art. 14, al comma 46 prevede, a decorrere dall'01/01/2013, la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;
- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dall'01/01/2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Galliera Veneta la Tariffa Igiene Ambientale di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 22/97 o art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;
- ai sensi del comma 29 del sopraccitato articolo 14 "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo;
- il comma 32 dello stesso articolo 14 stabilisce che "Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato;

Visto il Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito in Legge n. 64/2013, all'articolo 10 comma 2, in merito alla componente maggiorazione stabilisce che, per il solo anno 2013:

- a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
- b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
- c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del Decreto-Legge n. 201, del 2011;
- d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del Decreto-Legge n. 201 del 2011;
- f) i Comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate si applica a tutte le entrate locali, dunque anche alla tariffa corrispettivo sui rifiuti e al tributo maggiorazione sui servizi;

Rilevato che:

- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante il codice dell'ambiente, all'articolo 200 prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali;
- il comma 1 bis dell'articolo 3bis del D.L. n. 138/2011 prevede che "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo.";
- ai sensi del comma 186 bis dell'articolo 2 della Legge n. 191/2009, come modificato dal D.L. n.
 2/2010 "Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.

- 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato Decreto Legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna Regione fino alla data di entrata in vigore della Legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge";
- la soppressione delle autorità d'ambito è maturata al 31.12.2012 per effetto della proroga contenuta, da ultimo, nel D.L. n. 216/2011;
- la Regione Veneto con apposita Legge n. 52/2012 approvata il 31.12.2012 ha ridisciplinato la materia assegnando le funzioni in precedenza riservate all'autorità d'ambito ai costituendi consigli di bacino (articolo 3 comma 6) che subentrano nelle funzioni già di competenza delle autorità d'ambito; fino all'insediamento dei Consigli di Bacino operano i commissari liquidatori al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti;
- Il Commissario straordinario del Consorzio di Bacino Padova Uno con delibera n. 1/2013 ha adottato un provvedimento di ricognizione dei contratti ed impegni in essere assunti dagli organi statutari del Consorzio che ha individuato tutti i rapporti attivi e passivi che dovranno essere trasferiti agli istituendi Consigli di Bacino ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 52/2012 tra cui il Contratto di Servizio per la gestione dei RU sottoscritto con ETRA in data 8 febbraio 2008 della durata di 15 anni a decorrere dal 1 gennaio 2008 e tutti i contratti attuativi ed integrativi dello stesso;
- il Commissario straordinario del Consorzio di Bacino Padova Uno, sulla base delle funzioni conferite dai Comuni soci al Bacino Padova Uno con delibera di assemblea n. 7/2007 ha approvato, con deliberazione n. 13 dell'11.06.2013, il Regolamento di igiene ambientale comprensivo della disciplina della tariffa corrispettivo prevista dal comma 29 dell'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 e della disciplina e determinazione del tributo maggiorazione sui servizi, composto di n. 62 articoli, riportato nella presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- il Comune di Galliera Veneta, con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 27.12.2007 ha affidato le funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani all'autorità di Bacino Padova Uno ed in maniera particolare:
 - l'organizzazione del sistema di raccolta anche attraverso l'adozione del Regolamento di cui all'art. 198, comma 2, del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006;
 - l'individuazione degli impianti destinatari dei rifiuti prodotti;
 - l'individuazione del gestore del servizio integrato e la stipula del disciplinare di servizio con lo stesso;
 - l'approvazione dei piani economico-finanziari e delle tariffe per il servizio, nonché del relativo Regolamento;
- sulla base dei provvedimenti sopra citati in via transitoria e fino all'effettivo subentro dei Consigli di Bacino il piano finanziario e le tariffe sono approvate dal Commissario straordinario del Consorzio di Bacino Padova Uno;

Visto:

- l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 446/97 ove si stabilisce che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....";
- in particolare l'art. 14, comma 29 del D.Lgs. n. 446/97 che consente ai Comuni con apposito regolamento di *prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo,* facoltà condizionata all'aver realizzato *sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico* condizione che, come chiarito dalle Linee guida sulla Tariffa Rifiuti pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, si realizza anche mediante idonee forme di misurazione che

possano poi esser razionalmente e fondatamente tradotte in unità di peso tramite idonei coefficienti di trasformazione:

- l'articolo 13 della proposta di Regolamento allegato al presente atto ai fini dell'istituzione e applicazione della tariffa corrispettivo, che definisce i sistemi di misurazione puntuale e sul quale è stato espresso parere di conformità da parte del Servizio Osservatorio Rifiuti di ARPA Veneto in data 28 marzo 2013 prot.n. 0034765;

Accertato che:

- il sistema di misurazione adottato dal Comune di Galliera Veneta rientra tra quelli ammessi ai fini dell'istituzione della tariffa corrispettivo, alternativa al Tributo rifiuti, in quanto risponde ai requisiti dell'articolo 13:
- che per effetto delle sopraccitate disposizioni, compete al Comune l'approvazione del Regolamento relativo alla disciplina della Maggiorazione, mentre è affidata al Commissario straordinario del Consorzio di Bacino Padova Uno l'approvazione del Regolamento che disciplina la gestione del servizio e della tariffa corrispettiva sui rifiuti;

Esaminato il Regolamento di igiene ambientale, approvato per le parti di propria competenza dal Commissario straordinario del Consorzio di Bacino Padova Uno con deliberazione n. 13 dell'11.06.2013, costituito da n. 62 articoli, riportato in allegato alla presente deliberazione che, tenuto conto delle Linee Guida pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di Tares, definisce:

- la disciplina delle aree non assoggettabili alla tariffa sulla base della giurisprudenza maturata in materia di prelievo sui rifiuti;
- risponde ai criteri generali del D.P.R. n. 158/99;
- disciplina le agevolazioni in coerenza con le disposizioni dettate dai commi da 15 a 20 dell'articolo 14 del D.L. n. 201/2011;
- disciplina il tributo maggiorazione;
- disciplina la tariffa giornaliera;
- indica i criteri per il calcolo dei componenti il nucleo familiare;
- detta le regole dell'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e il caso di produzione promiscua di rifiuti assimilati agli urbani e speciali;
- contiene la disciplina del servizio di igiene urbana definendo all'articolo 13 il sistema di misurazione puntuale:

Considerato che:

- per effetto degli atti adottati dal Consorzio di Bacino Padova Uno sulla base del passaggio di Funzioni avvenuto con deliberazione di assemblea 4 dicembre 2007, n. 7 e confermati dal Commissario straordinario con deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2013 la gestione del servizio rifiuti è stata affidata nel rispetto del modello organizzativo per la gestione dei Servizi Pubblici Locali, *dell'in house providing*, operando attraverso Etra S.p.A., società a capitale interamente pubblico e in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa italiana ed europea per poter essere affidataria diretta di servizi pubblici;
- Etra S.p.A. è l'attuale soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti comprensivo della Tariffa corrispettivo che, ai sensi del comma 31 e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, disposto normativo che colloca la tariffa corrispettivo tra le entrate del gestore da destinare al finanziamento del servizio rifiuti;
- Etra S.p.A, rispettando i requisiti del Modello in house providing, può essere affidataria del servizio di gestione del Tributo maggiorazione, in quanto rientrante tra i soggetti abilitati alla gestione delle entrate locali, contemplati nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97 che esclude, tra l'altro, il requisito dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del medesimo decreto e destinataria di affidamento diretto;

Richiamato il sopraccitato Decreto Legge n. 35/2013 che per il solo anno 2013 riserva allo Stato le somme versate a titolo di maggiorazione, da calcolare sulla base del presupposto, della superficie e delle agevolazioni della tariffa corrispettivo, rendendo così necessario affidare le attività strumentali di determinazione e calcolo della stessa:

Considerato ulteriormente che:

- è necessario prevedere la gestione della Banca Dati del Tributo maggiorazione strettamente connessa alla gestione della tariffa corrispettivo dal punto di vista delle variazioni derivanti dalle cessazioni e nuove attivazioni, nonché dalle variazioni in aumento o diminuzione della base imponibile;
- tale Banca Dati deve necessariamente essere implementata a partire dal sistema informativo sviluppato da Etra per la gestione della Tariffa corrispettivo, in possesso del *Know how* e del sistema informativo necessario allo svolgimento del servizio, e pertanto risulta l'unico soggetto in grado di poter dar corso alla gestione del tributo e garantire l'espletamento diretto del predetto servizio nei tempi richiesti dalla attuale vigenza del tributo e dalle modifiche normative introdotte con la Legge di stabilità 2013 (Legge n. 228/2012);

Ritenuto conseguentemente necessario autorizzare, e per quanto occorra conferire, ad Etra S.p.A. ogni delega e potere ai fini della formazione ed adozione di tutti gli atti necessari e funzionali alla gestione del tributo Maggiorazione;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali [...], nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

Visto l'art. 1, comma 381, della Legge 24/12/2012, n. 228, che ha differito al 30/06/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013, nonché la Legge n. 64/2013 che ha ulteriormente differito tale termine al 30.09.2013;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Richiamato il vigente contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani comprensivo della gestione del prelievo tariffario (prima Tariffa igiene ambientale oggi tariffa corrispettivo) che viene qui confermato in quanto compatibile con le disposizioni che regolano la nuova tariffa corrispettivo;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 in data 02.08.2013, con oggetto: "Aliquote e tariffe di alcuni tributi comunali per l'anno 2013", per quanto indicato sulla TARES;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale:

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria (Allegato B);

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

DELIBERA

 di prendere atto del Regolamento di igiene ambientale approvato dal Commissario straordinario del Consorzio di Bacino Padova Uno con deliberazione n. 13 dell'11.06.2013, comprensivo della disciplina della tariffa corrispettivo prevista dal comma 29 dell'articolo 14 del DL 201/2011 e della disciplina e determinazione del tributo maggiorazione sui servizi, composto di n. 62 articoli, riportato nella presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A), per quanto attiene:

- a. Parte prima Norme generali (articoli da 1 a 4)
- b. Parte seconda Tariffa sui rifiuti (articoli da 5 a 29)
- c. Parte terza Servizi di igiene ambientale (articoli da 30 a 52)
- d. Parte quarta Accertamenti, sanzioni, contenzioso disposizioni varie e transitorie (articoli da 53 a 59)
- e. Allegato A Lista esemplificativa dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.
- 2) di prendere atto altresì che il Regolamento di igiene ambientale di cui al precedente punto 1) disciplina nella Parte quinta la "Maggiorazione per i servizi indivisibili", comprensiva di n. 3 articoli (60, 61 e 62) di seguito integralmente riportati:

Art. 60 Presupposto e aliquote del tributo

- 1. Sono assoggettate alla maggiorazione per i servizi indivisibili le superfici assoggettate alla tariffa sui rifiuti così come disciplinata dal presente regolamento;
- 2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al corrispettivo giornaliero, rapportata ai giorni di effettiva occupazione, in misura pari a 0,30 € per ogni metro quadrato di superficie assoggettata.
- 3. In sede di approvazione delle aliquote il Consiglio Comunale può decidere di incrementare detta maggiorazione, oltre allo standard già fissato dal precedente comma, nella misura prevista dalla normativa vigente..
- 4. Alla maggiorazione si applicano le seguenti riduzioni previste per la tariffa sui rifiuti:
 - a. per distanza dal punto di raccolta: Art. 9;
 - b. per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche:
 - i. effettuata tramite il Gestore: Art. 12, comma 7;
 - ii. ai sensi della DGRV n. 3918/2002, per autocompostaggio: Art. 40, comma 3;
 - c. per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale: Art. 19, comma 4;
 - d. per immobili di attività economiche o istituzionali predisposti all'uso, ma permanentemente non occupati: Art. 19, comma 5;
 - e. deliberate dal comune: all'Art. 20;
 - f. per l'avvio a recupero di rifiuti assimilati: Art. 21, comma 1;
 - g. situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente: Art. 21, comma 2;
 - h. abitazioni temporaneamente chiuse: Art. 21, comma 3.

Le riduzioni di cui al presente comma si applicano riproporzionando la riduzione sulla tariffa corrispettivo al valore totale della stessa, per singola utenza o per gruppi di utenze.

- 5. Le riduzioni sulla maggiorazione per i servizi indivisibili non possono in alcun caso superare il 70% dell'importo totale della stessa.
- 6. La decadenza dal diritto alle agevolazioni e riduzioni ai sensi dell'Art.54 comma 3 determina automaticamente la decadenza delle correlate riduzioni sulla maggiorazione.
- 7. La maggiorazione non si applica alle istituzioni scolastiche statali.
- 8. Il gettito della maggiorazione non può essere, in nessun modo destinato a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 61 Gestione del tributo

- 1. La gestione del tributo sui servizi indivisibili è affidata in concessione, ai sensi del punto 3) comma 5 dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, al Gestore del servizio, che la esercita nelle forme e con i limiti previsti dalla normativa vigente.
- 2. Il concessionario recapita ai contribuenti, per posta ordinaria, un invito di pagamento che indica le somme dovute, il dato unitario del tributo ed i metri quadrati di superficie assoggettata, per ogni utenza. Le somme sono richieste contestualmente alla tariffa rifiuti e seguono le stesse scadenze come disciplinate dal presente regolamento
- 3. Il versamento del tributo è effettuato nelle modalità previste dalla legge comprensive del bollettino postale.
- 4. Al contribuente che non versi entro la scadenza le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato avviso di accertamento per omesso parziale o tardivo pagamento.

- 5. Gli avvisi di accertamento per omesso o insufficiente pagamento devono essere notificati ai contribuenti, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 1 comma 161 della Legge 296/2006.
- 6. Gli avvisi di pagamento sono spediti al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso nella dichiarazione iniziale o di variazione.

Art. 62 Interessi, rimborsi e modesto ammontare

- 1. In caso di tardivi pagamenti e per il rimborso sono computati gli interessi legali ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile incrementati di tre punti percentuali.
- 2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cui all'art. 1 comma 164 della Legge 296/2006.
- 3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal precedente comma 1, secondo le modalità di cui all'art. 1 comma 165 della Legge 296/2006
- 4. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della Legge 296/2006 non si fa luogo ad accertamento, riscossione e rimborso d'ufficio per somme inferiori a 5 euro per anno d'imposta.
- 5. Il comma precedente non si applica nel caso di somme dovute dal contribuente per più annualità d'imposta o per conguaglio a seguito di chiusura della posizione.
- 3) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa, il Regolamento allegato alla presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013;
- 4) di dare atto che il Commissario straordinario del Consorzio di Bacino Padova Uno, sulla base del regolamento, procederà con apposita delibera all'approvazione del piano finanziario e alla determinazione delle tariffe per il calcolo della tariffa corrispettivo, precisando che si provvederà con successivo provvedimento a dare atto dell'approvazione di tale piano finanziario;
- 5) di dare atto che la gestione della tariffa è di competenza di Etra Spa in quanto soggetto gestore del ciclo di gestione dei rifiuti urbani del quale la tariffa ne costituisce parte;
- 6) di prendere atto e confermare le determinazioni in merito alle scadenze di pagamento della tariffa corrispettivo per l'anno 2013, assunte dal Consorzio di Bacino PD1 con deliberazione del Commissario liquidatore n. 9 del 2 maggio 2013 ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera a) del D.L. n. 35/2013 e precisamente:
 - utenze domestiche: 1^ rata agosto e 2^ rata settembre 2013;
 - utenze non domestiche: 1[^] rata luglio e 2[^] rata agosto 2013;
- 7) di dare atto che, per le motivazioni espresse nelle premesse, ad Etra S.p.A., sono affidate, per il periodo pari alla durata del contratto di servizio di gestione dei rifiuti e comunque fatta salva la compatibilità delle regole per l'affidamento in house, le attività di gestione del tributo Maggiorazione, conferendo alla Società ogni delega e potere ai fini della formazione ed adozione di tutti gli atti necessari e funzionali a tal fine:
- 8) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 9) di trasmettere il presente atto al Consorzio di Bacino per gli adempimenti di competenza nel rispetto delle funzioni conferite con deliberazione di assemblea del 4 dicembre 2007, n. 7;
- 10) di dare atto che il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'albo on-line, ai sensi del comma 4, dell'articolo 107 dello "Statuto Comunale".

PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica.

Data 08/08/2013

IL RESPONSABILE

Daniele Briotto

PARERE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile.

Data 08/08/2013

IL RESPONSABILE

Daniele Briotto

Il Sindaco presenta la suestesa proposta di deliberazione e, al termine, apre la discussione.

Rientra l'assessore Campagnolo: sono presenti in aula n. 15 consiglieri.

Interviene il consigliere Bianchi chiedendo chiarimenti in merito al parametro riferito alla rendita catastale.

Risponde il Sindaco.

Nella discussione interviene anche l'assessore Rigo relativamente alla maggiorazione dello 0,30, il cui gettito è a favore dello Stato.

Dopo il suo intervento, l'assessore Rigo esce: sono presenti in aula n. 14 consiglieri.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione la suestesa proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 5 (minoranze), legalmente espressi da n. 14 consiglieri presenti e n. 9 votanti e dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 5 (minoranze), legalmente espressi da n. 14 consiglieri presenti e n. 9 votanti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Stefano Bonaldo

IL SEGRETARIO DEL COMUNE Stella Bagliolid

Dott. Paolo Briotto

N del Reg. di Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale viene affisso e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il e vi rimarrà per 15 giorni.
AddìIL MESSO COMUNALE
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, comma 3 - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Addì